

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2194)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(SIGNORILE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54,  
concernente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento  
straordinario nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Il 28 febbraio 1983 è scaduto il termine di due mesi, fissato di recente dalla legge 23 dicembre 1982, n. 941, per la proroga dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno e di tutta la normativa concernente gli interventi pubblici nel Mezzogiorno.

Com'è noto, la fissazione di un termine così breve venne correlata alla previsione che fosse possibile pervenire, nell'arco del bimestre di proroga, alla traduzione in un organico testo di legge delle intese raggiunte dalla maggioranza di Governo (tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni pervenute dalle altre forze parlamentari) in ordine al nuovo assetto da dare, per il prossi-

mo decennio, al meccanismo operativo dell'intervento straordinario ed alla disciplina, su un piano di rilevanti innovazioni rispetto al passato, dell'azione dei pubblici poteri nel Mezzogiorno.

Per un complesso di motivi — tra i quali, in primo luogo, il ritmo convulso assunto dal lavoro del Parlamento negli ultimi tempi — non è stato peraltro possibile conseguire l'obiettivo, malgrado che la Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera — al cui esame sono stati devoluti, a suo tempo, il disegno di legge governativo e le varie proposte relative alla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, nonchè, nel corso del mese di dicembre 1982, un

articolato testo elaborato dalle componenti della maggioranza — abbia unitariamente lavorato per addivenire all'approvazione, in tempo utile, di un organico disegno di legge sulla nuova disciplina.

Di fronte alla inderogabile scadenza temporale, si è posto al Governo il problema di evitare che si verificasse una soluzione di continuità nell'azione di intervento straordinario. È apparsa, al riguardo, inevitabile una ulteriore vigenza delle attuali normative, limitata peraltro al 31 dicembre 1983, termine entro il quale è auspicabile che il Parlamento provveda alla definizione di quelle innovazioni istituzionali e della disciplina sostanziale del nuovo assetto dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La consapevolezza della inadeguatezza di un provvedimento di mera proroga ha indotto il Governo a seguire la strada di una anticipazione dei contenuti del disegno di legge innovativo approvato dalla Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera.

Peraltro, tale anticipazione, per il doveroso rispetto verso il Parlamento, è limitata al quadro delle azioni e degli interventi volti al riequilibrio socio-economico ed alla promozione ed incentivazione delle attività produttive nel Mezzogiorno. Tale quadro, introdotto nell'ordinamento per effetto dell'articolo 1 dell'unito decreto-legge, è il risultato del convergente contributo delle forze politiche realizzatosi nella sede parlamentare.

Nell'assicurare — in attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa — la continuità dell'intervento straordinario fino al 31 dicembre 1983, si è ritenuto essenziale (art. 2) dare già avvio ad una riorganizzazione delle attuali strutture: a tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa è stato sostituito da un comitato provvisorio di gestione, che, oltre ad assolvere le funzioni già esercitate dal consiglio di amministrazione, ha il compito, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di promuovere una nuova organizzazione dell'Istituto funzionale ai compiti previsti dalla riforma in essere.

L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 1983 l'esercizio dei poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno dal decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, limitatamente al completamento delle attività poste in essere entro il 28 febbraio 1983, e ne estende i poteri alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle aree industriali previste dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Lo stesso articolo legittima la Cassa a contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento.

Infine l'articolo 4 disciplina l'assegnazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli obiettivi fissati con l'unito decreto, che viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, concernente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

*Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1° marzo 1983.*

**Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

E M A N A

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la realizzazione di interventi organici, straordinari ed aggiuntivi, volti al riequilibrio socio-economico e alla promozione e incentivazione delle attività produttive, avviene mediante:

a) azioni organiche di intervento consistenti nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture al servizio dello sviluppo civile ed economico, nonché altre azioni dirette a favorire l'attrezzatura e la valorizzazione del territorio e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) incentivi alle attività produttive;

c) attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

d) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri funzionali agli obiettivi del presente decreto.

## Articolo 2.

(1) All'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 1 provvedono la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

(2) Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 23 dicembre 1982, n. 941, fino al 28 febbraio 1983.

(3) Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, diviene comitato provvisorio di gestione.

(4) Il comitato assume le funzioni già esercitate dal consiglio di amministrazione, rimanendo in carica fino alla data di cui al primo comma.

(5) Il comitato, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, promuove l'adeguamento dell'organizzazione della Cassa per il Mezzogiorno all'obiettivo di separare le azioni previste dal precedente articolo 1, lettera *a*), dagli interventi previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) del medesimo articolo, nonchè all'obiettivo di assicurare strutture idonee a provvedere alla assistenza progettuale per le regioni meridionali.

## Articolo 3.

(1) L'esercizio dei poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, successivamente prorogato al 28 febbraio 1983 con legge 23 dicembre 1982, n. 941, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1983 per il completamento delle attività deliberate entro il 28 febbraio 1983, ivi comprese quelle relative sia alle opere finanziate con fondi della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 25 giugno 1982, n. 379, sia alle opere, sempre finanziate con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno e riferite alla emergenza idrica pugliese e lucana, inserite nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro il 28 febbraio 1983, i cui affidamenti siano stati deliberati entro la medesima data.

(2) I poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno con il decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, sono altresì esercitati sino al 31 dicembre 1983 per la realizzazione delle infrastrutture esterne alle aree indivi-

duate dalle regioni Basilicata e Campania ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, finalizzate alla completa agibilità e funzionalità delle aree anzidette, tenendo conto degli interventi di competenza del Ministro delegato per l'attuazione del citato articolo 32.

(3) Tale programma viene approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro delegato per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 32, consultate le regioni interessate; i relativi oneri gravano sullo stanziamento di cui al successivo articolo 4.

(4) La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1983.

#### Art. 4.

(1) Ai fini dell'applicazione del presente decreto è disposta, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, l'assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi — ivi compreso l'importo di lire 1.000 miliardi già stanziato nel bilancio dell'anno 1983 ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546 — comprensiva della quota riservata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e destinata, per lire 500 miliardi, ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

(2) Della suddetta assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi, lire 1.800 miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1984-1985 e saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

(3) A valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinerà un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), previsto dall'articolo 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

(4) All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(5) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1983.

PERTINI

FANFANI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA